

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2845

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Istituzione di un fondo per il finanziamento di interventi volti a potenziare la raccolta, la rigenerazione e la tracciabilità degli oli vegetali esausti

Presentata il 17 marzo 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge interviene nell'ambito delle politiche di economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti, con l'obiettivo di rafforzare la filiera della raccolta e della rigenerazione degli oli vegetali esausti, qualificati come rifiuti recuperabili ai sensi della normativa vigente, assicurando elevati livelli di tracciabilità, trasparenza e prevenzione delle frodi lungo l'intero ciclo di gestione dei rifiuti.

Di seguito si illustrano gli elementi che motivano la presente proposta di legge.

Gli oli vegetali esausti costituiscono un rifiuto recuperabile che, se correttamente raccolto e avviato a recupero e rigenerazione, può contribuire in modo significativo alla riduzione dell'impatto ambientale e alla valorizzazione delle risorse nell'ambito dell'economia circolare.

Sotto il profilo ambientale, la dispersione impropria di tali sostanze negli sca-

richi domestici rappresenta, infatti, una fonte rilevante di inquinamento delle acque e del suolo: si stima che un solo litro di olio esausto possa contaminare fino a un milione di litri d'acqua, compromettendo il corretto funzionamento dei sistemi di depurazione e determinando costi ambientali ed economici per la collettività. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, una quota significativa di oli vegetali esausti continua tuttavia a essere smaltita impropriamente negli scarichi domestici; alcune stime indicano che oltre 200.000 tonnellate all'anno possano essere sversate nelle reti fognarie, evidenziando la necessità di rafforzare i sistemi di raccolta e le iniziative per la corretta gestione di tali rifiuti.

Inoltre, in Italia la raccolta degli oli vegetali esausti ha raggiunto negli ultimi anni volumi significativi, con oltre 180.000 tonnellate annue avviate a recupero, a testimonianza dell'esistenza di una filiera

nazionale già strutturata nell'ambito delle politiche di gestione dei rifiuti.

La filiera del recupero degli oli vegetali esausti rappresenta un segmento rilevante dell'economia circolare, in quanto consente di trasformare un rifiuto potenzialmente inquinante in una materia recuperabile, reintroducendola nei cicli produttivi come materia prima seconda e contribuendo alla riduzione dell'uso di risorse vergini.

Permangono, tuttavia, ampi margini di miglioramento, in particolare per quanto riguarda l'intercettazione dei flussi provenienti dalle utenze domestiche. Secondo i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la raccolta domestica si attesta infatti su valori medi ancora limitati, pari a circa 0,24 litri per abitante, evidenziando la necessità di rafforzare i sistemi di raccolta, la rete logistica e le infrastrutture dedicate alla gestione di tali rifiuti.

Parallelamente, negli ultimi anni la crescente domanda europea di materie prime derivanti da rifiuti e residui destinati ai processi di recupero energetico e industriale ha evidenziato alcune criticità nei sistemi di tracciabilità e nella corretta classificazione delle materie prime lungo le filiere di approvvigionamento internazionali. Il dibattito europeo ha riguardato, tra l'altro, alcune materie prime seconde impiegate nella produzione di biocarburanti, tra cui il residuo della lavorazione dell'olio di palma (*Palm Oil Mill Effluent* – POME),

classificato tra le materie prime seconde dalla normativa dell'Unione europea.

In particolare, diverse analisi e studi di settore hanno evidenziato come i volumi dichiarati di alcune materie prime seconde possano risultare, in alcuni casi, difficilmente compatibili con la capacità produttiva effettiva dei Paesi esportatori, facendo emergere possibili criticità nei sistemi di certificazione e nelle catene di tracciabilità delle forniture.

Tali dinamiche rendono ancora più strategico il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e controllo lungo l'intera filiera dei rifiuti recuperabili, al fine di prevenire fenomeni di irregolarità, garantire la corretta qualificazione delle materie prime seconde e assicurare condizioni di trasparenza e concorrenza leale nel mercato.

Risulta inoltre opportuno valorizzare le filiere nazionali di raccolta e recupero degli oli vegetali esausti, che rappresentano un segmento rilevante dell'economia circolare e contribuiscono alla riduzione dell'impatto ambientale, alla creazione di occupazione e al rafforzamento della sicurezza delle catene di approvvigionamento delle materie prime seconde.

In tale direzione, la presente proposta di legge interviene sul segmento a monte della filiera degli oli vegetali esausti, rafforzando gli strumenti di raccolta, gestione e recupero di tali rifiuti e consolidando i sistemi di tracciabilità, monitoraggio e controllo lungo l'intera filiera.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a rafforzare la filiera della raccolta, del recupero e della rigenerazione degli oli vegetali esausti, qualificati come rifiuti recuperabili ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, tracciabilità e concorrenza leale.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in particolare, a:

a) potenziare la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti, anche di origine domestica;

b) rafforzare i sistemi di tracciabilità e di controllo lungo l'intera filiera del rifiuto;

c) favorire lo sviluppo della capacità logistica e impiantistica destinata al recupero e alla rigenerazione degli oli vegetali esausti;

d) prevenire fenomeni di frode, irregolarità e doppio conteggio nella gestione e nella valorizzazione degli oli vegetali esausti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano in coerenza con i principi della gerarchia dei rifiuti e dell'economia circolare di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sostenibilità delle filiere dei rifiuti.

Art. 2.

(Fondo per il rafforzamento della filiera degli oli vegetali esausti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo per il rafforzamento della filiera degli oli vegetali esausti, destinato al

finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della raccolta, della tracciabilità, della logistica e della capacità impiantistica di recupero e rigenerazione degli oli vegetali esausti.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono stabiliti altresì:

a) i criteri uniformi di tracciabilità, registrazione e verificabilità dell'origine degli oli vegetali esausti lungo l'intera filiera, in coordinamento con i sistemi di certificazione e con i criteri di sostenibilità previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di energie rinnovabili;

b) le modalità di digitalizzazione dei flussi, di interoperabilità delle banche di dati e di rafforzamento dei sistemi di controllo, anche mediante il coordinamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

c) gli interventi per il potenziamento della raccolta differenziata, anche domestica, della logistica e della capacità impiantistica di rigenerazione degli oli vegetali esausti;

d) le misure di prevenzione delle frodi e del doppio conteggio, anche mediante l'adozione di sistemi di certificazione accreditati e il rafforzamento dei sistemi di verifica e tracciabilità dei flussi di materia lungo la filiera degli oli vegetali esausti.

Art. 3.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 30 giugno di

ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, con particolare riferimento:

a) al volume di oli vegetali esausti raccolti e avviati a recupero;

b) agli esiti delle attività di controllo e prevenzione delle frodi;

c) agli effetti ambientali anche concernenti la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

d) agli effetti economici e occupazionali della filiera degli oli vegetali esausti;

e) allo stato di attuazione dei sistemi di tracciabilità e monitoraggio dei flussi lungo la filiera degli oli vegetali esausti.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0187920